



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55/2019

Oggetto: ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ODV E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE APS PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI NEL COMUNE DI TRAPANI IN CONVENZIONE

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza TRANCHIDA GIACOMO nella sua qualità di SINDACO.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

TRANCHIDA GIACOMO	Presente
-------------------	----------

ROMANO ANTONIO MARCO	Presente
----------------------	----------

ABBRUSCATO VINCENZO	Presente
---------------------	----------

PATTI ANDREANA MARIA	Presente
----------------------	----------

D'ALI' ROSALIA	Assente
----------------	---------

Assenti: 1, D'Ali' Rosalia.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE SPATARO ALFONSO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento competente per materia nel testo che segue:

Servizio SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ODV E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE APS PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI NEL COMUNE DI TRAPANI IN CONVENZIONE .

La Giunta Comunale

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità";

- che è intenzione di questa Amministrazione operare per contrastare i processi di emarginazione sociale, rimuovere gli ostacoli di ordine sociale e culturale che impediscono un libero e consapevole uso dei servizi da parte dei cittadini, promuovendo e sviluppando nuove forme di gestione di servizi sociali;

VISTA la L. 104 del 5 Febbraio 1992 "*Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" ed in particolare l'art. 26 "Mobilità e Trasporti collettivi", c. 1, c. 2 secondo cui i Comuni devono predisporre interventi atti a consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattato o di servizi alternativi, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio;

VISTO l'art. 6, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 68 del 18/04/1981 la quale dispone che i Comuni, singoli o associati, sono tenuti all'istituzione di "**servizi di trasporto gratuiti per la frequenza** degli asili nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno";

DATO ATTO che, in esecuzione della norma sopra richiamata, è attivo presso il Comune di Trapani il servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap presso i Centri di Riabilitazione, la cui prosecuzione, per l'esercizio finanziario 2019 è stata disposta con D.D. n. 3513 del 04/12/2018;

DATO ATTO altresì che con D.D. n. 4036 del 24/12/2018 il Comune di Trapani, quale capofila del Distretto Socio-Sanitario 50 ha attivato l'Azione n. 5 del Piano di Zona 2013-2015 concernente il servizio di Trasporto dei soggetti in condizione di disabilità erogabile mediante il sistema dell'accreditamento attraverso voucher di servizio, ad implementazione di quello di cui al punto precedente;

RITENUTA la necessità di migliorare ed incrementare ulteriormente tale servizio di trasporto sociale in favore di soggetti portatori di disabilità, privi di autonomia nell'uso di mezzi propri e pubblici, avendo riguardo dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, avvalendosi della collaborazione degli Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni no profit, dotate di propri mezzi ed impegnate nel territorio in progettualità a sostegno delle categorie di soggetti svantaggiati;

VISTA la L. 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 1 comma 4 "Gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi od intese a norma dell'art. 8 terzo comma della Costituzione, operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

CONSIDERATO

- che il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- che detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;

VISTO l'art. 91 dello Statuto del Comune di Trapani (Titolo IV ASSOCIAZIONISMO E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI TUTELA DEI CITTADINI – LIBERE FORME ASSOCIATIVE), il quale favorisce e valorizza le libere forme associative, la cooperazione sociale, le organizzazioni di volontariato e il loro potenziamento, quali strumenti di formazione alla solidarietà e alla democrazia, promuovendo, nelle funzioni assegnate dalle leggi in campo sociale ed educativo:

- le attività ed i programmi dall'associazionismo, delle organizzazioni professionali, di categoria e di volontariato e della cooperazione, esclusivamente per fini sociali, educativi e culturali;
- l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari che interessino l'associazionismo;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del D.LGS. N. 117 DEL 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore), che ha riordinato e revisionato organicamente la disciplina speciale e di altre disposizioni vigenti relativi agli enti del terzo settore, si riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

VISTO in particolare:

- il comma 1 dell'art. 56 del D.LGS. N. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) secondo il quale *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"*;

- il comma 2 del medesimo articolo ai sensi del quale *"le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate"*;

- il comma 3 dell'art. 56 D. Lgs n. 117 del 3/07/2017 secondo il quale *"L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle"*

medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.”

CONSIDERATO

- che l'Amministrazione Comunale intende promuovere la sperimentazione di nuove forme di organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali, nonché di una rete di offerta pubblico/privato sociale rispondente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso la stipula di convenzione con Enti del Terzo Settore costituite nella forma di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, per lo svolgimento dell'attività socio-assistenziale di trasporto ed accompagnamento di soggetti portatori di disabilità, residenti nel territorio comunale e segnalati dall'ufficio di Servizio Sociale Professionale del Comune di Trapani ad implementazione dei servizi in atto già erogati;
- che le attività oggetto della Convenzione devono essere svolte con continuità, rispetto dei diritti degli utenti e delle normative in vigore;

RITENUTO che il fine di cui sopra può essere conseguito mediante l'istituzione dell'Albo Comunale delle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale **per il trasporto delle persone disabili**, nel quale potranno essere iscritti gli enti in possesso degli appositi requisiti, e con le quali stipulare apposita convenzione;

RITENUTO necessario, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, disporre apposito Avviso Pubblico per l'iscrizione all'Albo Comunale di cui al punto precedente, rivolto Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale, in possesso dei requisiti generali di cui al comma 3 dell'art. 56 del Codice del terzo Settore oltre che dei requisiti speciali per lo svolgimento dell'attività socio-assistenziale di trasporto ed accompagnamento di soggetti portatori di disabilità, residenti nel territorio comunale:

1. moralità professionale,
2. adeguata attitudine valutata con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, alle risorse a disposizione e alla capacità di operare e realizzare l'attività;
3. disponibilità di mezzi idonei per lo svolgimento dell'attività di trasporto ed accompagnamento;
- d) assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;

PRECISATO

- che il servizio oggetto della convenzione ha carattere complementare ed esclusivamente socio-assistenziale e non sostitutivo di altro servizio o surrogatorio di attività istituzionali attribuite per legge alla competenza del Comune;
- che nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell'art. 18 e comma 2 dell'art. 56 Codice del Terzo Settore, le convenzioni prevedono esclusivamente il rimborso delle sole spese carburante al vigente costo di mercato e copertura assicurativa, effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività dalle Organizzazioni di Volontariato e dalle Associazioni di promozione sociale che avranno sottoscritto l'apposita Convenzione, e comunque nei limiti dello stanziamento di Bilancio annualmente previsti dall'amministrazione comunale;

- di fissare al 30 ottobre di ogni anno la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale;
- fermo restando il limite dello stanziamento di bilancio allocato annualmente al capitolo di pertinenza, la misura del rimborso delle spese che sarà riconosciuta per ognuna delle Associazioni aderenti, sarà annualmente parametrata al numero delle Organizzazioni e Associazioni risultanti iscritti per l'esercizio finanziario di riferimento;
- che la convenzione sarà soggetta a verifica ed aggiornamento annuale dei requisiti richiesti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Comunale;

DATO ATTO CHE:

- con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2018-2020;
- con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 12 del 24/04/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/20;
- con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 107 del 31/05/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020;

VERIFICATE le dotazioni inserite nel PEG. 2018/2020, esercizio 2019, si evidenzia che non ci sono somme stanziate in pertinenti capitoli di bilancio per finanziare il servizio che si intende attivare con l'odierna deliberazione;

VERIFICATO altresì che tra i capitoli della spesa appartenenti agli stessi macroaggregati, del Titolo I, dello stesso Programma e della stessa Missione, non vi sono disponibilità da poter stornare per il finanziamento delle attività di cui all'oggetto;

DATO ATTO pertanto che per l'attivazione del servizio di cui all'oggetto e per dare seguito al rimborso alle organizzazioni di cui sopra si rende necessario istituire sul PEG 2018/2020, esercizio 2019, il seguente capitolo di spesa da assegnare alla responsabilità del Dirigente del IV Settore:

- capitolo 28879 denominato "Trasferimenti ad Istituzioni sociali private per attività di accompagnamento e trasporto disabili" alla Missione 12, Programma 02, Macroaggregato 104, codice piano dei conti integrato 1.04.04.01.001;

adeguandone il relativo stanziamento mediante prelevamento dal fondo di riserva da autorizzare con l'odierno provvedimento;

RITENUTO necessario, alla luce delle motivazioni su esposte, provvedere al prelevamento dal "Fondo di riserva", ai sensi dell'art. 166 del d.lgs. 267/2000, di € 5.000,00 al fine di consentire l'adeguamento dello stanziamento al capitolo di spesa di cui sopra appositamente istituito;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 176, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, *"I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno"*;

VISTO l'art. 3 – comma 5) dello Statuto del Comune di Trapani, che individua nella Giunta Municipale l'autorità su cui ricade la facoltà di concedere l'autorizzazione all'uso dello Stemma della Città e gratuito patrocinio, per fini non direttamente istituzionali;

VISTO l'allegato Avviso Pubblico e rispettiva modulistica;

VISTO l'allegato schema di convenzione;

VISTA la legge 142/90 recepita con modificazione dalla regione Sicilia con la legge 48/91, circa le competenze degli organi del comune;

VISTO il d. lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Trapani, il d.lgs. 267/2000, l'O.R.EE.LL. e s.m.i.

Per i motivi di cui in premessa:

DELIBERA

1. **di promuovere**, in accordo con quanto al D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 di riordino e revisione organica della disciplina speciale relativa agli Enti del Terzo Settore, la sperimentazione di nuove forme di organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali al fine di rendere sempre più efficace ed efficiente la risposta ai bisogni del territorio e migliorarne la qualità dei servizi offerti dall'Amministrazione Comunale e in particolare l'attività di trasporto ed accompagnamento in favore dei soggetti portatori di disabilità;
2. **di sostenere** le Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni no profit riconoscendone il valore e la funzione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo attraverso il ricorso alla disciplina delle Convenzioni prevista dall'art. 56, comma 1, del suddetto Codice del Terzo Settore che prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”*;
3. **Istituire** l'Albo Comunale delle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale **per il trasporto delle persone disabili**, al quale potranno essere iscritti gli enti di cui ai successivi punti, specificando che esso costituisce sottosezione per la specifica attività del costituendo Albo Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato;
4. **di disporre**, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, Avviso Pubblico per l'iscrizione all'Albo Comunale di cui al Punto 3, rivolto Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale, in possesso dei requisiti generali di cui al comma 3 dell'art. 56 del Codice del terzo Settore oltre che dei requisiti speciali per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente punto 3:
 - moralità professionale,
 - adeguata attitudine valutata con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, alle risorse a disposizione e alla capacità di operare e realizzare l'attività;
 - disponibilità di mezzi idonei per lo svolgimento dell'attività di trasporto ed accompagnamento;
 - assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;
5. **di approvare** le condizioni generali che dovrà contenere l' Avviso Pubblico, lo schema di Convenzione e modello di domanda allegati alla presente, da adottare da parte dell'organo gestionale fissando il termine del 30 Ottobre di ogni anno per la

presentazione delle manifestazioni di interesse ai fini della stipula di convenzione per le attività di cui al punto 3;

6. **di implementare** l'attività già erogata di trasporto ed accompagnamento in favore di soggetti portatori di disabilità residenti nel territorio comunale e segnalati dagli Uffici di Servizio Sociale Professionale del Comune di Trapani, mediante la stipula di apposita Convenzione con le organizzazioni iscritte all'Albo Comunale di cui al punto 3, nelle forme e con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 117 del 3/07/2017;
7. **specificare** che l'attività di implementazione del servizio di cui al punto precedente ha carattere complementare ed esclusivamente socio-assistenziale e non sostitutivo di altro servizio o surrogatorio di attività istituzionali attribuite per legge alla competenza del Comune;
8. **specificare altresì che**, nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell'art. 18 e comma 2 dell'art. 56 Codice del Terzo Settore, le convenzioni prevedranno esclusivamente il rimborso delle sole spese carburante al vigente costo di mercato e copertura assicurativa, effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del trasporto dalle Organizzazioni di Volontariato e dalle Associazioni di Promozione Sociale che avranno sottoscritto l'apposita Convenzione e nei limiti dello stanziamento di Bilancio;
9. **specificare** che, fermo restando il limite dello stanziamento di bilancio allocato annualmente al capitolo di pertinenza, la misura del rimborso delle spese di cui al punto 8 che sarà riconosciuta per ognuna delle Associazioni aderenti, sarà annualmente parametrata al numero delle Organizzazioni e Associazioni risultanti iscritti per l'esercizio finanziario di riferimento;
10. **Di fissare** al 31/03/2019 il termine per la presentazione delle domande di cui all'Avviso Pubblico per il solo esercizio finanziario 2019;
11. **specificare** che con la stipula della Convenzione, riconoscendo il valore sociale all'iniziativa e ritenendola meritevole, si intende concesso il patrocinio secondo le forme previste dalla Statuto del Comune di Trapani, subordinando tuttavia l'utilizzo dello Stemma alle necessarie autorizzazioni;
12. **istituire** sul PEG 2018/2020, esercizio 2019, il seguente capitolo di spesa da assegnare alla responsabilità del Dirigente del IV Settore, per come indicato nell'allegato prospetto alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - capitolo 28879 denominato "Trasferimenti ad Istituzioni sociali private per attività di accompagnamento e trasporto disabili alla Missione 12, Programma 02, Macroaggregato 104, codice piano dei conti integrato 1.04.04.01.001 adeguandone il relativo stanziamento mediante prelevamento dal fondo di riserva da autorizzare con l'odierno provvedimento;
13. **prelevare**, ai sensi dell'art.166 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Fondo di riserva ordinario iscritto nel bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019, nella Missione 20, Programma 1 - U. 1.10.01.01.001, al cap. 13999 denominato "Fondo di Riserva", la somma di € 5.000,00 impinguando, per la stessa annualità, la dotazione di competenza del seguente capitolo di spesa, appositamente istituito al precedente punto 5:
 - Cap. 28879 denominato "Trasferimenti ad Istituzioni sociali private per attività di accompagnamento e trasporto disabili alla Missione 12, Programma 02, Macroaggregato 104, codice piano dei conti integrato 1.04.04.01.001;
14. **di dare, altresì, atto** che con l'approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio, nonché i vincoli di finanza pubblica;

15. **di approvare** il prospetto “Prelevamento dal fondo di riserva per attività di accompagnamento disabili”, (Allegato 1);
16. **di comunicare** il presente atto all’organo consiliare, secondo quanto previsto dall’art. 166, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
17. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, per consentire agli uffici di eseguire con celerità i successivi adempimenti di legge.



Sottoscritta dal Dirigente

GUARANO FRANCESCO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 20/02/2019

Indi

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, la proposta di deliberazione reca sia il parere di regolarità tecnica che il parere di regolarità contabile;

Considerato che, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto accertati e verificati dal Responsabile del Procedimento, vengono condivisi e fatti propri tutti gli elementi delle proposta di deliberazione

INTEGRANDO, SENZA MODIFICARNE IL SENSO ED IL CONTENUTO, AL FINE DI ACCELERARE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO, DI MODIFICARE IL PUNTO 10) FISSANDO AL 18/03/2019 IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

Acquisito, seduta stante, il parere favorevole del Segretario Generale;

Visto l'O.R.EE.LL. E successive modifiche ed integrazioni;

con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese

DELIBERA

di approvare, facendo propria in tutti i suoi elementi **e con le variazioni sopra descritte**, la proposta di deliberazione in precedenza riportata.

Dopo di che la Giunta, con separata votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare **immediatamente esecutivo** l'atto sopra deliberato ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito, ed il segretario, con la firma apposta di seguito, ne attesta l'esecutività.

Approvato e sottoscritto



**L'ASSESSORE ANZIANO
ROMANO ANTONIO MARCO**
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



**IL SEGRETARIO GENERALE
SPATARO ALFONSO**
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



**II SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO**
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)